

COMUNE DI TRIESTE

Cod.Fisc. e P. Iva n. 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino
Servizio Appalti e Contratti

Prot. n.

OGGETTO: Schema di accordo quadro per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per la durata di tre anni.

IMPRESA: _____

CIG: _____

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. _____ adottata il _____ ed esecutiva dal _____, a firma di _____, per le motivazioni ivi addotte, è stata indetta la procedura RDO (richiesta di offerta) sul MEPA, di cui all'art. 50 comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di stipulare un Accordo quadro per l'affidamento della fornitura di materiale informatico;

- che in esito alla procedura sono pervenute n. ___ offerte in risposta e quella economicamente più vantaggiosa ha presentato un ribasso pari al ___ % (___ per cento);

- che con determinazione dirigenziale n. _____ adottata il _____ ed esecutiva dal _____, a firma di _____, per le motivazioni ivi addotte è l'accordo quadro è stato aggiudicato a _____;

tutto ciò premesso e considerato;

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato dalla dott.ssa Giannina CESCHIN - Dirigente del Servizio Trasformazione Digitale - domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale, in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e la _____ (Cod. Fisc. e Part. IVA _____), con sede legale a _____, in Via _____, più avanti detto anche "appaltatore" o "impresa" o "Operatore Economico", nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Legale Rappresentante, _____ nat_ a _____ il ___ (___) ___ ___ (___) e domiciliat_ per la sua carica presso la menzionata sede dell'Impresa;

si conviene e si stipula il seguente:

CONTRATTO

Art. 1) - Oggetto

Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti attuativi di ordini per la fornitura di materiale informatico, secondo le condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e agli atti tutti richiamati dal presente accordo.

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Impresa _____, che, a mezzo del sopraindicato titolare, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'accordo quadro in oggetto, sulla base dell'offerta prodotta in sede di

gara e formulata mediante ribasso unico percentuale sull'Elenco prezzi unitari e si impegna sin d'ora ad eseguire le forniture sulla base di specifici contratti che verranno di volta in volta stipulati in relazione alle esigenze dell'Amministrazione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione delle forniture deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, da affidarsi sulla base di appositi ordini di fornitura applicativi, sono elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro, fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato. Il predetto importo massimo stimato, quindi, è da considerarsi non garantito e non vincolante per l'amministrazione comunale che, pertanto, non risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di ordinativi di fornitura di importo complessivamente inferiore al suddetto importo nell'arco dei tre anni.

Il presente Accordo quadro non è fonte di obbligazioni per l'amministrazione comunale nei confronti dell'Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Il presente Accordo quadro è fonte di obbligazioni per l'amministrazione comunale nella misura in cui essa provvede ad emettere ordinativi di fornitura.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le forniture in conformità all'Offerta Economica e agli allegati al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il Capitolato Speciale d'Appalto (per brevità C.S.A.), fa parte integrante del contratto ancorché formalmente non allegato al medesimo.

Art. 2) – Durata

Il presente Accordo quadro decorre dalla data di stipula dell'Accordo medesimo e ha durata di tre anni.

L'efficacia del presente Accordo quadro si intende comunque cessata qualora sia esaurito l'importo massimo stimato.

Art. 3) – Corrispettivo

L'importo massimo stimato del presente Accordo quadro nel triennio è pari ad euro 39.000,00 più IVA in misura di legge.

L'importo è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'amministrazione comunale nell'arco temporale di durata del medesimo. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'amministrazione comunale nei confronti dell'Appaltatore.

L'importo massimo stimato del presente Accordo quadro è calcolato ai sensi dell'articolo 14 del Codice dei contratti.

Le condizioni economiche restano fisse ed invariate per tutta la durata dell'accordo quadro medesimo, fatta salva la clausola di revisione periodica

dei prezzi di cui agli articoli 9 e 60 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36.

Art. 4) - Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI)

Trattandosi di mera fornitura di beni, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 81/2008, non è stata prevista la redazione del DUVRI.

Art. 5) - Oneri aziendali della sicurezza e costi della manodopera

Trattandosi di mera fornitura di beni ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023 non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 6) - Corrispettivo delle forniture

Il corrispettivo delle forniture, sino ad esaurimento dell'importo massimo stimato, è indicato nell'allegato "Elenco prezzi a base di gara" al quale si applica il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Art. 7) - Contratti attuativi/ordinativi di fornitura

L'amministrazione comunale aderisce al presente Accordo quadro mediante emissione di contratti attuativi/ordinativi di fornitura, in cui vengono indicate le attività da eseguire, unitamente ad ogni altro elemento utile ad identificare la singola prestazione, in conformità alle condizioni contrattuali ed economiche stabilite nell'Accordo stesso.

I contratti ordinativi di fornitura di cui al comma 1 si concludono con invio di trattative dirette specifiche sul Mepa.

I contratti ordinativi di fornitura non possono essere emessi qualora sia esaurito l'importo massimo di cui all'articolo 4.

Responsabile unico di progetto (RUP) è il dirigente del Servizio Trasformazione Digitale che, ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, svolge tutti i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti.

Ai sensi dell'art. 114 e dell'allego II.14 del D.Lgs. 36/2023, il Direttore dell'esecuzione (DE) è individuato nella persona della responsabile di P.O. Direzione Amministrativa del Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino.

1

2 Art. 8) – Obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo delle forniture, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro inclusa ogni attività che si renda necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste ivi incluse quelle derivanti dalla necessità di osservare norme entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo quadro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare esecuzione ai singoli ordinativi di fornitura pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro da parte dell'amministrazione comunale.

L'Appaltatore esegue i singoli ordinativi di fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, pena

l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all'amministrazione comunale mediante PEC, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo quadro e ai singoli ordinativi di fornitura.

Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l'efficacia dell'Accordo quadro o degli ordinativi di fornitura, l'Appaltatore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle forniture, anche nel caso in cui lo stesso venga successivamente affidato ad altro operatore economico.

Art. 9) – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'Accordo quadro.

Art. 10) – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 11) – La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 e dell'allegato II.14 del codice dei contratti.

Art. 12) - La verifica di conformità

I contratti attuativi sono soggetti a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art 13) - Fatturazione e pagamento del corrispettivo

Le fatture saranno emesse a seguito della verifica di conformità dei beni forniti in attuazione dei contratti attuativi. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: B87H10.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dall'esecuzione della fornitura.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'amministrazione comunale, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procede a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico dell'Appaltatore, si applica quanto disposto dall'articolo 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

La fattura elettronica deve contenere i seguenti dati:

- codice CIG;
- nella causale inserire il periodo di riferimento della fattura;
- il riferimento all'atto di affidamento;
- IVA di legge;
- totale fattura;

Art. 14) - Revisione prezzi dei beni dell'accordo quadro

Il presente appalto è soggetto alla clausola di revisione dei prezzi ai sensi degli articoli 9 e 60 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Le parti convengono che il prezzo contrattuale sarà soggetto a revisione, da effettuarsi con cadenza annuale, sulla base dell'indice NIC pubblicato dall'ISTAT. La revisione avverrà secondo la seguente formula:

$$Pr = Po * (NIC_{attuale} / NIC_{iniziale})$$

Dove:

- Pr = Prezzo revisionato
- Po = Prezzo originario del contratto
- NIC_attuale = Valore dell'indice NIC relativo all'ultimo mese disponibile al momento della revisione
- NIC_iniziale = Valore dell'indice NIC relativo al mese di stipula del contratto"

La rinegoziazione è volta alla conservazione dell'equilibrio originario del contratto.

In ogni caso la revisione potrà avvenire solamente se i prezzi di rivendita al mercato di prodotti del fornitore avranno subito un aumento. Ne consegue che qualora i prezzi di vendita non hanno subito aumenti la semplice variazione dell'indice NIC non determinerà la variazione del prezzo. Per fare un esempio se un prodotto è venduto al pubblico sul sito del venditore ad

un certo prezzo e questo non ha subito aumenti, non potrà essere chiesto la rinegoziazione del prezzo sulla base dell'indice NIC.

La rinegoziazione del prezzo sull'indice NIC potrà avvenire anche su singoli prodotti o gruppi di prodotti.

Art. 15) -Quotazione nuovi dispositivi

Durante la durata dell'accordo quadro, nel caso in cui si necessario l'acquisto di beni non previsti tra quelli indicati nel file "Elenco Beni AQ", la stazione appaltante può richiedere al fornitore di proporre una quotazione specifica per tali dispositivi.

L'amministrazione si riserva il diritto di valutare la congruità dell'offerta, in caso di esito positivo della valutazione, i nuovi beni saranno integrati nell'offerta ed entreranno a far parte dell'elenco beni dell'AQ.

L'eventuale adeguamento non determinerà alcuna variazione sull'importo complessivo stimato dell'accordo quadro.

Art. 16) -Nuove convenzioni CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro/contratti attuativi qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 17) - Garanzia definitiva e Assicurazione

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, viene fissata una garanzia definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto che pertanto ammonta ad Euro 1.950,00 (milleottocento/00).

A tal fine l'appaltatore ha provveduto a versare l'importo di Euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) come risulta dalla reversale di incasso di data _____ conservata in atti. / A tal fine l'appaltatore ha prodotto la polizza fideiussoria n. _____ emessa da _____, conservata in atti.

Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Comune - con l'adozione di semplice atto amministrativo - può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente atto; in tale caso l'appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della società, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il

diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

Art. 18) - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente accordo quadro, tra l'O.E. e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'O.E. si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trieste ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'O.E. ha indicato come conto corrente dedicato, indicando altresì il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente accordo quadro costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): _____

Art. 19) - Osservanza dei Codici di Comportamento dei Dipendenti pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto, l'Operatore Economico e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, reperibili sul sito istituzionale <http://www.comune.trieste.it/>, nella sezione "amministrazione trasparente" - "disposizioni generali" - "atti generali" al link "codice disciplinare e codici di comportamento"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'impresa la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto).

Art. 20) – Trasparenza

L'Appaltatore, espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo quadro;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo quadro rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata dell'Accordo quadro, lo stesso si intende risolto di diritto, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 21) – Penali

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni o di quanto previsto nei documenti allegati alla Trattativa Diretta del MePA e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione delle forniture la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate a ore/giorni di ritardo (in relazione agli SLA indicati nell'offerta) e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento e in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione delle forniture sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Nello specifico verranno applicate le seguenti penali:

Mancato rispetto dei termini di consegna previsti nel capitolato o pattuiti di volta in volta con il fornitore per una commessa o beni specifici	0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino a al 5°giorno
	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo dal 6° giorno fino a al 10°giorno

	1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo dal 11° giorno
--	---

Pur in caso di applicazione delle penali, la ditta appaltatrice rimane pienamente responsabile per la non conformità o la cattiva qualità dei beni forniti.

Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente l'appalto alla ditta appaltatrice e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva.

In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 22) - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 23) - Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

Nelle ipotesi successivamente elencate, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto di accordo quadro;
- interruzione totale delle forniture dell'accordo quadro verificatesi,

senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità delle forniture dell'accordo quadro, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento dell'appalto. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo le forniture effettivamente eseguite.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

Art. 24) - Rinvio

Per quanto non previsto dal contratto e dagli altri documenti di gara, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e in generale alle regole del sistema di e-Procurement della P.A.

Art. 25) - Riservatezza

L'Appaltatore ed il suo personale dipendente hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e/o dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dell'appalto e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro, restando quindi vincolato al segreto professionale.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza,

l'amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo quadro, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore può citare gli elementi essenziali dell'Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare ed appalti, previa comunicazione all'amministrazione comunale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR 679/2016 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ordinativi di fornitura.

Art. 26) - Trattamento dei dati

Facendo riferimento all'art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Trieste ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC comune.trieste@certgov.fvg.it tel. 0406751;

b) il Comune di Trieste ha nominato un Responsabile alla Protezione dei Dati (DPO), che può essere contattato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@comune.trieste.it.

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Trieste implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. 36/2023 e della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma - Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del

regolamento (UE) 2016/679.

Art. 27) - Clausola antipantouflage

L'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali o degli enti comunali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal comma 1.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 28) - Divieto di cessione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi. cessione dei crediti. subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi.

Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata al Comune e dal medesimo accettata.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Art. 29) Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'amministrazione comunale, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 30) - Domicilio

L'Impresa dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a _____

Art. 31) - Spese e clausola fiscale

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, salva l'applicazione dell'IVA ai sensi di legge, sono a totale carico dell'Impresa.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 39.000,00 (trentanovemila/00) più IVA in misura di legge.

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, va registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile, l'Impresa, a mezzo della sopraindicata legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 8, 9, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28 e 31 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con due allegati ("Offerta economica Mepa" e "Elenco beni AQ") letto approvato e sottoscritto in forma digitale.

Per il Comune di Trieste:

Data della firma digitale

dott.ssa Giannina Ceschin
firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Per la _____

Data della firma digitale

_____ ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)